



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 305 - Reg. Gen. 537

del 29-07-2020

ORIGINALE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO A FAMIGLIE E MINORI E IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART. 1 E 2 LETT- A) DEL DL N.76 DEL 16 LUGLIO 2020, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E BASSO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG N. ZA5DD3A31

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;

Vista la legge 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010;

Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con Delibera n.7 del 05.02.2020;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;

Richiamato l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

Richiamato l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 il quale all'art. 1 prevede testualmente che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021"*;

Visto pertanto il comma 2 a mente del quale *"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:"*

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35";

Dato atto che, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo dl. 76/2020 *"3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del*

decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Preso atto che il codice appalti e, più in generale, la normativa nazionale e comunitaria impongono il rispetto del c.d. principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti il quale continua a trovare giustificazione nell'esigenza di tutelare la concorrenza in un settore nel quale si ritiene essere maggiore il rischio del consolidarsi di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte degli operatori risultati in precedenza aggiudicatari (i contratti «sottosoglia»): di qui il divieto di ulteriore partecipazione alla procedura a carico del soggetto che sia stato già aggiudicatario ovvero che sia stato già invitato alla selezione precedente.

Considerato tuttavia che Dottrina e giurisprudenza convengono sulla portata relativa – non già assoluta – del principio di rotazione, che ben può essere derogato dalla stazione appaltante. La deroga è consentita, tuttavia, solo previo assolvimento di un obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante. Per meglio chiarire, si richiede un onere motivazionale stringente. La stazione appaltante dovrebbe, in particolare, far riferimento alla particolare struttura del mercato e alla «riscontrata effettiva assenza di alternative», per cui non risultano alternative praticabili al nuovo affidamento all'operatore economico uscente, ovvero le alternative possibili siano assolutamente illogiche o di non percorribilità economica.

Nella motivazione del «reinvito» al precedente contraente si dovrebbe, inoltre, secondo l'ANAC, far riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti): per poter aspirare al riaffido l'appaltatore deve aver eseguito le pregresse prestazioni in modo ineccepibile secondo le prescrizioni del contratto.

Per quanto riguarda la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, l'ANAC invita le stazioni appaltanti a tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Richiamata, ex multis, la sentenza resa sul punto dal Tar Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515, secondo cui: «per unanime giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il principio di “rotazione” degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906);

Atteso, pertanto, che per l'esecuzione del servizio educativo è necessario provvedere a selezionare idoneo operatore economico che garantisca gli interventi di:

- Servizio educativo territoriale rivolto a famiglie e minori;
- Servizio di educativa specialistica rivolto agli alunni disabili della Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria e secondaria di Primo grado di Barumini;

Il servizio dovrà essere garantito fino alla mensilità di dicembre 2021 compresa o comunque fino ad esaurimento della risorsa finanziaria;

Considerata l'impellente necessità di garantire il servizio di cui sopra e tenuto conto che, come emerge evidente dalla relazione predisposta dal servizio sociale ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si rende necessario ed opportuno affidare il servizio in oggetto alla impresa uscente cooperativa AD EST ONLUS P.IVA 01795770922 con sede in Santadi Via Monte Sebera n° 1. La cooperativa in oggetto ha difatti svolto il servizio in modo ineccepibile e gli operatori impiegati sono riusciti a conquistare la fiducia degli utenti addivenendo a ottimi risultati e progressi comportamentali importanti. Si ritiene pertanto che, considerato anche il difficile momento storico e l'eventuale nuova chiusura totale degli uffici e delle attività, un cambiamento degli operatori potrebbe avere effetti negativi e peggiorativi sui ragazzi che si rende necessario evitare mediante il presente affidamento.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 E S.M.I in virtù del disposto dell'art. 1 del DL 76/2020;

Dato atto che, sulla base delle disposizioni sopracitate:

- 1) Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di acquisire il servizio educativo per l'anno 2020/2021;
- 2) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra;
- 3) Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito che costituisce parte integrante del presente atto;
- 4) La forma del contratto è quella che deriva dalla procedura sul portale Sardegna CAT;

Ritenuto:

- Di dover procedere ad avviare un RDO sul MEPA ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020 tramite il Portale Sardegna Cat, per l'affidamento del Servizio educativo per l'anno 2020/2021 (fino alla mensilità di dicembre 2021 compresa);
- Che si è individuato l'operatore economico meglio in grado di garantire il servizio educativo alla cooperativa AD EST ONLUS P.IVA 01795770922 con sede in Santadi Via Monte Sebera N° 1.
- Di dover approvare lo schema di offerta economica predisposto da questo ufficio da trasmettere tramite l'RDO all'impresa individuata su Sardegna cat;
- Di dare atto che per quanto attiene al servizio di assistenza educativa state incassate al capitolo di entrata n. 2098 le somme di euro 8523,59 e co successivo atto l'ulteriore e integrativa somma di euro 1937,18 per un totale complessivo di euro 10.460,77;
- Di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo totale di Euro 12.343,58 + IVA di cui:
 - Euro 9.962,63 + iva al 5% sul capitolo 1944.1;
 - Euro 2.380,95 + iva al 5% sul capitolo 1888.3;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG ZA5DD3A31**.

Visto lo schema di lettera invito predisposto da questo Ufficio;

DETERMINA

- 1) **Di indire**, ai sensi la procedura di affidamento diretto ex art. 1 del DL 76/2020, mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con ADEST ONLUS COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 02854220924 con sede in Santadi, per l'importo € 12.343,58 + IVA al 5%, soggetta al ribasso, per l'arco temporale 2020/2021;
- 2) **Di approvare** lo schema di lettera di invito allegata, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **Di dare atto che** la spesa complessiva di € 12.343,58 + IVA che verrà imputata ai **seguenti capitoli**:
 - Euro 9.962,63 + iva al 5% (**pari a euro 10.460,76**) sul capitolo 1944.1 - Codice di bilancio **04.07-1.03.02.99.999 – Bil.2020**;
 - euro 2.380,95 più iva al 5% (**pari a euro 2.499,99**) sul capitolo 1888.3 - Codice di bilancio **12.01-1.03.02.15.999 - Bil. 2020**;
- 4) **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6) **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott.ssa Cinzia Corona)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

Barumini,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Enrica Olla)**